

## DECRETO SOSTEGNI- LE PRINCIPALI NOVITÀ

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è in vigore il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 cd. "Decreto Sostegni".

Presentiamo di seguito le principali misure.

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

#### **Beneficiari**

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dalla emergenza epidemiologica è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che:

- svolgono attività d'impresa
- arte o professione
- o producono reddito agrario

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato

I soggetti esclusi dal contributo sono coloro i quali:

- la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
- e gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari, confidi, ecc.).

#### **Condizioni**

1. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art 32 del TUIR), nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019
2. il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 sia inferiore ad almeno il 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza

dei requisiti suddetti.

### **Come calcolare il contributo**

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale:

- alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020
- e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019

La suddetta percentuale può essere pari:

1. al 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro
2. al 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e inferiori a 400 mila euro
3. al 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro
4. al 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
5. al 20 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P.IVA

Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1° gennaio 2020 l'importo del contributo non può essere superiore a:

- a 150.000 euro,
- con un contributo minimo di:
  - 1.000 euro per le persone fisiche
  - 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si precisa che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e irap.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione con F24.

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 30 marzo p.v..

### **ESONERO CONTRIBUTIVO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI**

Il Decreto incrementa la dotazione finanziaria per una misura già introdotta con la Legge di Bilancio, modificando alcuni requisiti.

Con la legge di bilancio era stato istituito un Fondo con la funzione di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività.

I beneficiari sono:

- Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dell'INPS
- i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

### **I requisiti**

Gli autonomi e i professionisti sopracitati potranno pagare in misura parziale i contributi previdenziali in presenza delle seguenti condizioni:

- Aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 Euro;
- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

Non sono inclusi nello sgravio i premi inail.

*Si rimane in attesa del decreto attuativo del Ministero del Lavoro che determini la misura esatta dell'esonero per ciascun pagamento, oltre che dell'approvazione della Commissione Europea.*

### **PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

L'attività di riscossione dell'Agenzia Entrate Riscossione viene ulteriormente sospesa fino al 30 aprile. Da qui, fino a tale data, l'Agente della riscossione non potrà notificare nuove cartelle, avvisi di addebito INPS né avvisi di accertamento.

Sono sospesi anche i pagamenti legati a piani di rateazione delle cartelle, ex art.19 del DPR 602/73. Nello

specifico, la sospensione opera per i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, entro il 31 maggio 2021.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa", la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

La proroga si applica anche agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, nonché alle ingiunzioni e agli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti territoriali.

#### **ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO**

Vengono prorogati i termini di versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio per le quali la prima scadenza era prevista al 01.03.2021. Le nuove scadenze sono due:

- 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Alle nuove scadenze si applicherà il termine di tolleranza di cinque giorni.

#### **ANNULLAMENTO DEI CARICHI**

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

### **DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI**

Trova spazio nel nuovo decreto economico la definizione agevolata degli avvisi bonari alle partite IVA che, causa Covid, hanno perso più del 30 per cento del volume d'affari nel 2020 rispetto al 2019.

La definizione agevolata degli avvisi bonari riguarderà le comunicazioni di irregolarità relative al 2017 e al 2018, ossia:

- quelle elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non notificate a causa della sospensione delle attività di notifica degli atti di riscossione;
- quelle che verranno predisposte entro il 31 dicembre 2021.

Sarà l'Agenzia delle Entrate ad inviare al contribuente la proposta di sanatoria, selezionando i beneficiari della definizione agevolata sulla base dei dati della dichiarazione IVA 2021 o delle dichiarazioni dei redditi. L'importo dovuto sarà scontato di sanzioni e somme aggiuntive.

### **REGISTRI IVA PRECOMPILATI**

Viene rinviato l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione dei documenti precompilati ai fini IVA. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, che comporta difficoltà per gli operatori e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, viene previsto che la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA è rinviata alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021, mentre la bozza della dichiarazione IVA sarà messa a disposizione dei soggetti passivi a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022.

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ NEI COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI**

Viene modificato l'articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici. A seguito delle modifiche i contributi sono riservati alle attività svolta nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.

### **PROROGHE SCADENZE FISCALI**

Le nuove proroghe si articolano in quattro interventi, anticipati con un comunicato del MEF e confermati nel testo ufficiale:

- trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate che passa dal 16 al 31 marzo;
- comunicazioni fiscali dei dati relativi alle spese del 2020 che danno diritto a detrazioni e oneri deducibili dal 16 al 31 marzo 2021;
- messa a disposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate dal 30 aprile al 10 maggio 2021;
- versamento della Web Tax, dal 16 marzo al 16 maggio 2021, e relativa dichiarazione al 30 giugno 2021.

### **RIDUZIONE CANONE RAI**

Per l'anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d'imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

### **INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT**

Il Decreto contiene nuovi aiuti per i lavoratori del turismo. Nello specifico, i lavoratori stagionali riceveranno un bonus una tantum per un ammontare pari a 2.400 euro per coprire i tre mesi di sospensione del lavoro nel corso del 2021.

Originariamente il bonus ammontava a 1.000 euro al mese per un totale quindi di 3.000 euro. Tuttavia, i 1.000 euro originari sono stati ridotti a 800 euro al mese (da gennaio a marzo).

#### **Beneficiari**

Potranno ricevere il bonus di 2.400 euro soltanto alcune categorie di lavoratori. In particolare:

- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di NASPI, di pensione o di altro reddito da loro e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- I lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi devono essere iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata;
- Gli incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata, con reddito nel 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

#### **Lavoratori dello sport**

Oltre ai lavoratori del mondo dello spettacolo e del mondo del turismo, anche i lavoratori dello sport riceveranno alcune indennità. La società Sport e Salute S.p.A. erogherà un'indennità per i lavoratori impiegati che collaborano con il CONI (Comitato Olimpico Nazionale), il CIP (Comitato Italiano Paraolimpico).

#### **Lavoratori dello spettacolo**

Il bonus 2.400 euro potrà essere beneficiato anche dai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il bonus potrà essere beneficiato da:

- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito

al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

#### **Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali**

Il Bonus 2.400 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali:

- Titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo o negli stabilimenti termali, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, per una durata complessiva pari ad almeno 30 giornate, non titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;
- Titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.

#### **Presentazione domanda**

Le domande per beneficiare del bonus devono essere presentate entro il 30 aprile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Brembate, 24 marzo 2021